



Cod. Fisc.
80061630630

LICEO SCIENTIFICO STATALE

“TITO LUCREZIO CARO”

Via A. Manzoni, 53-80123 Napoli Tel. 0817144396-Fax
081649021

e-mail-naps060006@istruzione.it

[pec - naps060006@pec.istruzione.it](mailto:pec-naps060006@pec.istruzione.it)

c/ipa istsc naps060006 _____ codice

univoco UFF 227



S.I.M.P.I.
NAPS060006

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "T.L. CARO"-NAPOLI Prot. 0003285 del 14/09/2021 A-1 (Uscita)
--

A tutto il personale

Oggetto: Obbligo di possesso e di esibizione certificazione verde COVID-19 (green pass) e avvio in sicurezza anno scolastico 21/22 (art. 1 comma 6 DL 111 del 6 agosto 2021 che modifica il DL 52 del 22 aprile 2021, convertito dalla L. 87 del 17 giugno 2021)

In conformità alle disposizioni di legge di cui all'oggetto, si comunica che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l'obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass (ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309).

A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Il Decreto Legg n. 111, in particolare, prevede che il personale scolastico non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 sarà "considerato in assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 del personale scolastico sarà effettuata dal personale all'uopo designato ad operare in tal senso in remoto, attraverso la nuova funzionalità dedicata resa disponibile sul Sistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI).

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di tutti gli altri aventori o visitatori della struttura scolastica, a qualunque titolo, sarà operata dal personale formalmente delegato, nel rispetto dell'art. 13, comma 2, lettera a) del D.P.C.M. 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "VerificaC19".

L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un proprio documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'applicazione.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'acquisizione della certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e – come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n° 1237 – a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso [...] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche", sarà operata in loco dagli stessi soggetti delegati alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19, in remoto o de visu.

Il soggetto non in possesso e/o che non esibisca la certificazione verde COVID-19 non potrà oltrepassare il cancello del lotto scolastico, tenuto conto che le aree all'aperto di pertinenza scolastica sono tecnicamente elementi accessori (nello specifico spazi accessori) della struttura scolastica, come le recinzioni, giardini, interviali, ecc..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmela Nunziata

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993